

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18001 91.11.2019 del 8 agosto 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Fuoriscita dal bacino ASU di cui all'art. 4, comma 2 della L.R.31.12.2016, n.27.

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative.

(rif. nota 4 luglio 2019, prot. 36840).

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento, riferisce di aver ricevuto - in data 11 dicembre 2018 - una richiesta di fuoriuscita dal bacino di appartenenza avanzata da un lavoratore utilizzato in attività socialmente utili “*a fronte della corresponsione dell'indennità omnicomprensiva (...) come previsto dall'art. 4, comma 2 della L.R. 27/2016*”.

Lo stesso lavoratore, in data 13 dicembre 2018, ha però comunicato al proprio ente utilizzatore (Comune di Corleone) le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 17 dicembre 2018.

Conseguentemente il centro per l'impiego di Corleone – con propria nota 8 marzo 2019 - ha disposto la cancellazione del lavoratore dall'elenco dei lavoratori socialmente utili a decorrere dal 17 dicembre 2018, come da richiesta dello stesso.

In pari data il lavoratore, come emerso da verifiche effettuate sulla banca dati comunicazioni obbligatorie, ha preso servizio presso altro comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ciò premesso e considerato che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n.27, requisito necessario per la fuoriuscita definitiva dal bacino è "essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 L.R. 5/2014", si chiede se tale requisito debba essere posseduto solo al momento della presentazione della istanza o mantenuto sino all'adozione del decreto emesso a completamento dell'intero procedimento.

Viene, poi, chiesto se l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta contestualmente alle dimissioni *"determini la perdita del requisito, poiché in contrasto con lo scopo insito nella concessione del beneficio richiesto, che non dovrebbe essere considerato una mera "buonuscita" ma una misura di sostegno per chi non ha ancora trovato un'occupazione stabile"*.

2. Al fine di inquadrare la questione sottoposta sembra, preliminarmente, opportuno segnalare quanto segue.

La disposizione normativa contenuta nell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2016, n.27 prevedeva in favore dei lavoratori già inseriti nell'elenco di cui all'art.30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, la possibilità di continuare la partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017 - 2019 o, in alternativa, la possibilità di optare per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di una indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione Asu da corrispondere in rate annuali.

Tali misure sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non sia inferiore a dieci anni.

Come poi chiarito nella circolare 3 aprile 2017 n. 14146 di Codesto Dipartimento, le richieste di fuoriuscita sono “*ammesse al finanziamento, a seguito di una istruttoria da parte dell’Ufficio che accerterà il possesso dei requisiti*”.

All’esito del procedimento avviato ad istanza di parte, viene riconosciuta al soggetto richiedente - se in possesso dei requisiti - la fuoriuscita definitiva dal bacino che - come specificato nell’Allegato A alla predetta circolare - “*comporta la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della legge regionale 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, la decadenza dal bacino dei lavoratori socialmente utili e da ogni altro beneficio*”, ferma restando l’erogazione dell’indennità omnicomprensiva.

Detto procedimento, in assenza di altre e diverse indicazioni contenute nel regolamento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi relativo a codesto Dipartimento, dovrebbe essere concluso nei canonici 30 giorni.

Quanto sopra premesso in linea generale, si osserva che nel caso sottoposto il lavoratore con l’invio della prima istanza ha optato per la definitiva fuoriuscita dal bacino di appartenenza, chiedendo in forza di quanto previsto dal comma secondo dell’articolo 4 della L.r. n.27/2016, l’erogazione della indennità omnicomprensiva.

A fronte di tale richiesta è stato avviato il procedimento amministrativo che, compiute le necessarie verifiche, si sarebbe dovuto concludere con la predisposizione di apposito decreto di cancellazione dall’elenco e concessione del beneficio economico.

Sembrerebbe che, però, senza attendere la scadenza del termine per la conclusione del procedimento appena avviato, lo stesso lavoratore abbia presentato all’ente utilizzatore le proprie “*dimissioni*”, manifestando - peraltro - la propria volontà di essere cancellato dagli elenchi a decorrere da una data ben precisa.

Orbene, l’appartenenza al bacino in questione ed il concreto svolgimento di lavori socialmente utili non dà luogo, com’è noto e come peraltro sottolineato da costante giurisprudenza, all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma piuttosto ad un rapporto con connotazione marcatamente previdenziale - assistenziale (cfr. ad es. Cass. SS.UU.n. 22276/2004; n. 3/2007).

Conseguentemente, alla locuzione “dimissioni volontarie” non può essere conferito il significato usuale di recesso unilaterale del lavoratore a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2118 c.c..

Purtuttavia, non può non riconoscersi che con la nuova richiesta presentata all’ente utilizzatore, il lavoratore in questione abbia inteso porre immediatamente fine al rapporto “di matrice assistenziale” ancora sussistente, rinunciando così definitivamente ai benefici scaturenti dall’appartenenza al bacino di provenienza.

Bacino che, giova precisarlo, nasce “*quale strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione*” e riguarda “*soggetti disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti*” ritenuti dalla giurisprudenza “*obblighi della parte pubblica scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che trova fondamento nell’art. 38 Cost. perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione*” (cfr. Cass 6272/2016).

Ciò posto e a prescindere dal caso concreto, la ratio della norma richiamata ed in ordine alla quale si chiede la consultazione è quella di garantire la definitiva fuoriuscita dal bacino dei lavoratori precari in alternativa alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sembra, dunque, ragionevole ritenere che i requisiti per potere accedere al beneficio economico (di natura assistenziale – previdenziale) riconosciuto dal più volte richiamato art. 4, comma 2, della L.r. 27/2016 debbano permanere in capo al soggetto richiedente quanto meno sino al momento della effettiva conclusione del procedimento di riconoscimento e la conseguente adozione del decreto di impegno della somma dovuta a titolo di indennità.

Resta inteso che eventuali ritardi nella conclusione del procedimento rispetto ai tempi previsti dalle disposizioni vigenti non possono gravare sul singolo lavoratore.

Con riguardo al secondo quesito deve osservarsi che la norma in questione prevede che l’indennità omnicomprensiva - corrispondente a 5 annualità dell’assegno di utilizzazione in Asu – una volta riconosciuta venga corrisposta in rate annuali, nulla disponendo in merito alla permanenza di eventuali requisiti per tutto l’arco temporale interessato dai pagamenti rateali.

Deve dunque ritenersi che, per quanto l'indennità abbia indubbiamente una connotazione assistenzialistica, una volta riconosciuto il diritto al pagamento della stessa a nulla rilevino eventuali, successive, modifiche della situazione lavorativa del soggetto percettore.

Nel caso concreto sembrerebbe, però, che il requisito per accedere al beneficio sia venuto meno al momento della cancellazione dagli elenchi, avvenuta - stante la rappresentazione dei fatti esposta nella richiesta di parere - prima del decorso dei termini per la conclusione del procedimento avviato in data 11 dicembre 2018 e, dunque, prima che potesse insorgere in capo al lavoratore il diritto a godere dei benefici di legge.

Il funzionario avvocato
F.to Marina Miceli*

Il Dirigente Avvocato
F.to Francesca Marceno'*

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993